



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
presso la Corte d'Appello di  
**VENEZIA**

(San Marco 4041 - Tel. 041-5217717)

n. 2711 / 2022 n. prot. Procura Generale

Al Responsabile servizio di vigilanza  
**SicurItalia SpA**  
e, per dovuta conoscenza

sig. Presidente della Corte di Appello di Venezia  
sig. Presidente del Tribunale di Venezia  
sig. Procuratore della Repubblica presso  
il Tribunale di Venezia  
sig. Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia  
sig. Procuratore della Repubblica presso  
il Tribunale per i Minorenni di Venezia  
sig. Presidente del Tribunale per i Minorenni di Venezia  
sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Venezia



Si comunica che, in forza delle ultime disposizioni di cui al decreto legge 24 marzo 2022, numero 24 pubblicato su Gazzetta Ufficiale num. 70 del 24 marzo 2022, i controlli già oggetto di delega nel contesto del complesso normativo che imputava al Procuratore generale il diritto/dovere di vigilare sulla disciplina di accesso agli uffici giudiziari, in tema di prevenzione della pandemia da COVID 19 andranno effettuati tenendo presente quanto segue:

***Dal 1° al 30 aprile 2022 i lavoratori che accedono alla sede giudiziaria e/o all'Unep (dipendenti degli Uffici a tempo indeterminato e determinato, lavoratori dipendenti di altri datori di lavoro, anche privati, ad es. dipendenti di altri UUGG, addetti alla manutenzione, alle pulizie, corrieri, ecc.; anche lavoratori non dipendenti, come ad es. docenti di corsi di formazione, progettisti, impiantisti, ecc.; volontari, polizia giudiziaria), compresi gli over 50 possono accedere al luogo di lavoro previo possesso ed esibizione anche del solo c.d. green pass base (ossia quello emergente dall'esito negativo di un tampone, oltre che ovviamente quello attestante l'avvenuta vaccinazione o guarigione).***

*Ai fini dell'accesso al luogo di lavoro ai "lavoratori" devono ritenersi assimilati i Tirocinanti, i Borsisti, gli Stagisti a qualunque titolo presenti negli Uffici, come da previsione del D.lvo 81/2008 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,*

*Per queste ultime tipologie di lavoratori la verifica del possesso del green pass base è effettuata dai "datori di lavoro pubblici" presso i cui Uffici tali lavoratori accedano (e naturalmente anche dai rispettivi datori di lavoro: ad esempio gli addetti alle pulizie).*

***Analogamente è a dirsi per i magistrati ordinari, magistrati onorari, giudici popolari, difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia.***



**Per contro non è più richiesta l'esibizione del green pass da parte degli utenti che accedano agli Uffici pubblici, ivi compresi i testimoni e le parti del processo (anche quando accedano agli Uffici giudiziari non per partecipare all'udienza, ma ad esempio- per chiedere informazioni o depositare atti).**

Deve ritenersi comunque rimanga ferma la disposizione prevista dal citato art. 9-sexies del D.L. 52/2021, comma 8-bis secondo cui l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde covid-19 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.

Le verifiche saranno effettuate con le modalità già in corso quindi tendenzialmente dalla guardiania all'ingresso ovvero in alternativa dal dirigente o da persona da lui delegata per i magistrati e il personale amministrativo, ribadendosi che è **vietato l'accesso ai luoghi di lavoro qualora il soggetto tra le categorie sopra indicate non possieda ovvero non esibisca la certificazione cui è obbligato.**

VENEZIA 31 marzo 2022

**Il Procuratore generale  
Federico PRATO**

